

NUOVA FINESTRA TEMPORALE PER L'ADESIONE

30 settembre 2015 ore 06:00

Voluntary disclosure: rinvio al fotofinish per il rientro dei capitali

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Gabriella Antonaci - Avvocato, Loconte & Partners**

Nuova finestra temporale per la voluntary disclosure: c'è tempo ancora fino al 30 novembre per accedere alla procedura. È stato infatti prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2015 il termine per l'invio delle istanze; scadenza postergata al 31 dicembre per l'inoltro della documentazione allegata e della relazione di accompagnamento. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 settembre 2015, ha varato l'attesissima proroga riaprendo ancora una volta i termini della procedura.

Il 29 settembre 2015 verrà ricordato come il giorno che ha posto fine alla "storia infinita" della **voluntary disclosure**. Il Consiglio dei Ministri ha finalmente varato il **decreto legge sulla finanza pubblica** contenente al suo interno l'attesissima **proroga** per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

Tirano un sospiro di sollievo tutti gli addetti ai lavori, che avranno **tempo fino al 30 novembre** per presentare le istanze di adesione. **Finestra temporale riaperta** anche per un'eventuale **integrazione** dell'istanza, nonché per l'invio della **documentazione** e della **relazione di accompagnamento** il cui termine finale scadrà il prossimo **31 dicembre**. Non è precluso a coloro che abbiano già presentato l'istanza, anche integrativa, di poter beneficiare della proroga al 31 dicembre per la produzione documentale.

Leggi anche ["Voluntary disclosure al 30 novembre"](#)

Lo slittamento permetterà agli intermediari finanziari di portare a termine tutte le domande, consentendo, al contempo, al Governo di contabilizzare gli incassi della voluntary disclosure nel 2016.

La proroga sarà anche a costo zero: non vi sarà infatti alcun aggravio di costi per chi aderirà alla procedura oltre la scadenza originariamente fissata del 30 settembre.

Viene previsto che, al fine di assicurare unitarietà nella trattazione delle istanze e certezza sulla data di conclusione dell'intero procedimento, i vigenti **termini di decadenza** per l'**accertamento** e per la **notifica** dell'atto di contestazione, che scadono ordinariamente a decorrere dal 31 dicembre 2015, vengono fissati al **31 dicembre 2016** limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.

Il decreto conferma infine che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, in materia di **contrasto al riciclaggio** e al **finanziamento del terrorismo**, ad eccezione di quanto previsto in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Viene concessa, dunque, una **seconda "vera" proroga**, dopo quella già accordata lo scorso 15 settembre con il provvedimento n. 116808/2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rinviato al 30 ottobre il termine originariamente concesso per il solo invio della documentazione integrativa, fermo restando l'originario termine di scadenza per l'invio dell'istanza al 30 settembre.

Leggi anche:

- “Voluntary disclosure più tempo per l'invio della documentazione”
- “Voluntary disclosure per i professionisti i tempi più lunghi non risolvono i problemi”
- “Voluntary disclosure sulle annualità scadute invio della documentazione facoltativo”

Tale concessione, tuttavia, aveva provocato un collasso nell'invio delle istanze, in considerazione del numero elevato di **richieste di adesione pendenti**, tanto che gli addetti ai lavori hanno premuto per la concessione di una seconda proroga, questa volta però non riguardante solo l'invio della documentazione e della relazione di accompagnamento, ma proprio l'adesione alla procedura.

Proroga concessa il 29 settembre 2015 dal Consiglio dei Ministri il quale ha riconosciuto “un maggior tempo a disposizione per effettuare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle difficoltà che sono state riscontrate, sia nel reperire la necessaria documentazione che nella quantificazione degli imponibili oggetto della procedura di collaborazione volontaria, anche in ragione del fatto che l'acquisizione delle informazioni richiede nella gran parte dei casi il coinvolgimento di soggetti esteri”.

Della proroga potranno trarre indubbio **vantaggio i professionisti e gli intermediari finanziari**, che avranno maggior tempo per effettuare i calcoli degli imponibili e reperire la documentazione relativa. Ma non solo. **Benefici indiretti** arriveranno anche per i non addetti ai lavori, cioè per tutti coloro che non sono investiti dal vortice della voluntary, giacché il Governo, con gli **ulteriori incassi** che arriveranno dalla proroga, ha stoppato l'aumento (generalizzato) della benzina che sarebbe dovuto arrivare dal 1° ottobre prossimo per effetto della **clausola di salvaguardia** inserita nell'ultima legge di Stabilità e che sarebbe servito a coprire il buco di 728 milioni di euro generato dalla mancata estensione del reverse charge alla grande distribuzione.

Leggi anche “La UE boccia il reverse charge nella grande distribuzione”

Benefici, infine, anche per il Fisco, giacché la proroga servirà non solo per aumentare il gettito erariale, stimato ad oggi a più di 700 milioni di euro per effetto dell'inoltro di **oltre 23.000 adesioni**, ma anche in vista un reinvestimento in Italia di attività precedentemente detenute all'estero.

Copyright © - Riproduzione riservata